



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 CHIETI

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI -

Tel.: **0871 560525** - C.F.: **93048780691** - C.M.: **CHIC83700A** -

Sito: <https://chieti4comprensivo.edu.it/> E-mail: chic83700a@istruzione.it - chic83700a@pec.istruzione.it

Ai genitori degli alunni e delle alunne Scuola Primaria e Secondaria di I grado

A tutti i Docenti Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Al DSGA

Al personale ATA dell'Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - CHIETI
Prot. 0013689 del 17/09/2024
IV (Uscita)

LORO SEDI

Sito web

OGGETTO: Direttiva vigilanza sugli alunni: responsabilità e obblighi delle famiglie, del personale docente e del personale ATA

• COMPITI DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

- Per la scuola primaria si fa presente che, in ottemperanza dell'art. 591 del Codice Penale, chiunque abbandoni "una persona minore degli anni quattordici ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo", è perseguibile penalmente; pertanto **è fatto divieto alle famiglie di lasciare incustoditi i propri figli all'interno delle pertinenze scolastiche prima dell'inizio delle lezioni e al termine delle stesse.**
- **I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, consapevoli di non poter lasciare i loro figli incustoditi nelle pertinenze della scuola nel tempo che precede l'inizio delle attività o segue il termine delle stesse, si assumono la diretta responsabilità di quanto possa accadere agli alunni e alle alunne nel lasso di tempo in cui la scuola non può garantire la sorveglianza diretta dei minori.**
- **I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito.** Se la famiglia non provvederà ad avvisare gli operatori scolastici, trascorsi dieci minuti di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.
- **Gli alunni entrano nelle pertinenze della scuola e/o nell'edificio al suono della campana, le lezioni hanno inizio subito dopo. L'orario di inizio delle lezioni deve essere rispettato.** In caso di ritardi abituali, i docenti ne daranno comunicazione scritta o telefonica ai genitori, che ne prenderanno atto, evitandoli nel futuro. In ogni caso, il ritardo va giustificato dal genitore per iscritto utilizzando il registro elettronico. **Dopo tre ritardi la famiglia verrà convocata a scuola.** I genitori sono pregati di non entrare nell'atrio della scuola, se non per motivi urgenti ed eccezionali, da comunicare al personale di turno alla porta. Per la sicurezza

degli alunni in uscita da scuola, i genitori sono pregati di non accalcarsi al portone, ma di disporsi possibilmente per gruppo classe, in punti precisi comunicati a insegnanti e ragazzi. I genitori impossibilitati a ritirare i propri figli all'uscita devono delegare, per iscritto, altro adulto su apposito modello (la delega deve essere presentata in segreteria; le deleghe avranno valore per tutto il ciclo di studi in questo Istituto, salvo aggiornamenti richiesti dalla famiglia).

- Nelle scuole dotate di cancello d'ingresso, **i cancelli dell'edificio scolastico vengono aperti 5 minuti prima del suono della campanella e chiusi 5 minuti dopo. Si raccomanda di non sostare con le autovetture davanti agli ingressi delle scuole, neanche per brevi periodi e di non parcheggiare le macchine in doppia fila in prossimità degli edifici scolastici.**

Casi particolari:

- o Nella Scuola Primaria di Villaggio Celdit, in considerazione della duplice organizzazione scolastica, **un Collaboratore Scolastico è tenuto a sostare al cancello durante l'ingresso del tempo modulare per evitare che abbiano accesso genitori e alunni del tempo pieno, soprattutto in assenza del genitore**, poiché per motivi di sicurezza non è consentita la permanenza nelle pertinenze della scuola al di fuori del proprio orario scolastico; **un Collaboratore Scolastico sosta al portone di ingresso e accoglie gli alunni del modulo e alle 8,25 sale al piano del Tempo Pieno. Il Collaboratore Scolastico presente al cancello alle ore 8,25 si reca al portone e alle 8,30 fa entrare gli alunni del Tempo pieno. Alle ore 8,40 il cancello deve essere chiuso, pertanto il Collaboratore è tenuto a far uscire dalle pertinenze della scuola gli eventuali genitori presenti.** All'uscita di scuola i cancelli vengono aperti 5 minuti prima dell'orario previsto e poi richiusi massimo 10 minuti dopo.

Nella Scuola Primaria di Villaggio Celdit **ai genitori e gli alunni è fatto ASSOLUTO DIVIETO DI ACCESSO PEDONALE DAL CANCELLO POSTERIORE**, che è utilizzato esclusivamente come accesso alle autovetture del personale; l'accesso è consentito solo da Via Campobasso.

- o Nella Scuola Primaria di Selvaiezzi, per la delicata coincidenza della condivisione dell'ingresso tra autovetture dei docenti e pedoni si procede come segue: **i docenti hanno accesso al parcheggio interno fino alle ore 8,20 poiché alle 8,25 devono trovarsi in classe; alle ore 8,25 il Collaboratore Scolastico vigila l'ingresso degli alunni nello spazio di pertinenza della scuola e alle ore 8,30 li fa entrare a scuola. All'uscita gli alunni escono alle 16,30 e i genitori provvedono subito a lasciare libero lo spazio antistante la scuola per consentire all'autovetture dei docenti di uscire senza rischio di pericolo per gli alunni.**

- **In tutte le scuole dell'Istituto è fatto divieto di intrattenersi nelle pertinenze della scuola al di fuori delle specifiche attività previste dall'offerta formativa.**
- **L'uscita degli alunni, prima della conclusione dell'orario scolastico, non può essere consentita se non nei casi di assoluta necessità e sporadicamente.** È importante che **non si verifichino richieste di uscite anticipate sistematiche** che recano grave danno al profitto scolastico. In ogni caso si prenderanno in considerazione quei casi debitamente documentati che necessitano di terapia specialistica, consentendo l'uscita tramite permessi della durata pari a quella della terapia medesima. I genitori preleveranno i propri figli in orario anticipato senza accedere alle classi; il personale ausiliario, dopo aver controllato la regolare autorizzazione all'uscita, provvederà a prelevare l'alunno dall'aula e a condurlo alla porta d'ingresso della scuola, consegnandolo al genitore. **L'uscita anticipata non potrà essere richiesta e autorizzata durante l'ultima ora di lezione**, per consentire lo svolgimento sereno delle operazioni di preparazione all'uscita da scuola di tutti gli alunni.
- **Le assenze, a qualunque titolo effettuate, vanno giustificate sul registro elettronico, prima del momento del rientro a scuola.** Qualora si protraggano per oltre cinque giorni consecutivi, computando anche gli eventuali giorni festivi in coda all'assenza, non è più necessario il certificato medico per la riammissione.

- La frequenza della scuola è un obbligo di legge che i genitori, quali esercenti la patria potestà, sono tenuti a far rispettare. Si ricorda che **l'anno scolastico, per la Scuola Secondaria di I grado, è valido solo se sono stati frequentati almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale. Nel monte ore annuale di assenze saranno conteggiate, oltre alle ore delle giornate intere di assenza, anche le ore dei ritardi e delle uscite anticipate**, fatte salve le deroghe, da normativa vigente, deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.
- I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola affinché l'alunno ottenga un buon rendimento scolastico. La presenza degli alunni è di norma obbligatoria, oltre che alle lezioni curricolari, a tutte le altre attività previste dal piano dell'offerta formativa (attività musicale dell'indirizzo specifico, ricerche culturali, lavori di gruppo, visite guidate, proiezioni di film e altro previsto dall'ampliamento dell'offerta formativa) che vengano svolte nell'ambito delle iniziative programmate dalla scuola.
- **L'accesso ai locali scolastici per le riunioni tra scuola e famiglie è consentito solo ai genitori degli alunni**, che eviteranno di condurre con sé i propri figli, per motivi di sicurezza; nel caso di assoluta impossibilità a lasciare i propri figli a casa, i genitori avranno cura di tenerli vicini e non consentiranno che si muovano liberamente negli spazi scolastici. Non è consentito lasciare i minori nell'edificio scolastico o nel cortile né soli né sotto la sorveglianza di alcuni adulti. I genitori e altri familiari che entrano ed escono dalla scuola durante l'orario di lezione sono pregati di chiudere sempre il cancello, per ovvii motivi di sicurezza.
- I genitori sono tenuti a controllare che i propri figli abbiano tutto il corredo scolastico necessario allo svolgimento delle attività didattiche della giornata, compresa la merenda (le due merende dove sia prevista la doppia ricreazione). **Si invitano i genitori a limitare ai soli casi strettamente necessari le consegne tardive dei materiali e delle merende durante le attività didattiche, al fine di non interrompere le attività stesse.**
- I genitori sono pregati di controllare quotidianamente il diario dei propri figli e di firmare sempre e puntualmente gli avvisi dettati dai docenti.
- I genitori sono pregati di controllare quotidianamente il registro elettronico e di prendere visione sempre e puntualmente degli avvisi in esso pubblicati.
- Si invitano i genitori a comunicare ogni possibile recapito telefonico, utile in caso di necessità per gli alunni.
- Si invitano i genitori a comunicare per iscritto presso l'Ufficio eventuali esistenze di atti di affidamento del minore all'uno o all'altro coniuge, malattie croniche o allergie dei figli, e qualsiasi altra situazione particolare, nell'interesse dei minori.
- I genitori devono ricordare ai propri figli che, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.
- Non è possibile festeggiare compleanni e altre ricorrenze a scuola.
- Si ricorda il divieto per gli alunni di portare a scuola oggetti pericolosi.
- Si ricorda il divieto dell'uso di cellulari e smartwatch a scuola (cfr Circolare prot. 13419 del 12.09.2024), essendo comunque gli alunni sempre raggiungibili attraverso il telefono della scuola. A telefonare alla famiglia, in caso di necessità, provvederà l'insegnante o l'alunno stesso che dovrà chiedere di usare il telefono fisso della scuola. Nel caso in cui l'alunno porti, comunque, con sé il cellulare, dovrà riporlo nel proprio zaino durante tutto il tempo delle lezioni. Se dovesse farne un uso improprio o non autorizzato, gli verrà requisito dall'insegnante presente e restituito alla fine delle lezioni giornaliere, salvo eventuali successive sanzioni disciplinari.
- **[Legge 4 marzo 2024, n. 25](#)**, recante *Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*, stabilisce le sanzioni penali nel caso **di atti di violenza verbale o fisica o di costrizione a compiere un atto legato alla propria funzione nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, con**

aggravanti se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno.

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E DEGLI SPAZI DI PERTINENZA SCOLASTICI. Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che **il divieto di fumo** (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) **sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.**

È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi. Si individuano i docenti responsabili di Plesso quali figure preposte ad accertare le infrazioni.

• **COMPITI COMUNI DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) “. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata inoltre dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. – l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

• **COMPITI DEI DOCENTI**

- Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009), il Dirigente scolastico dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**, della propria lezione quando non sia in servizio in altra classe e ad assistere gli alunni all'uscita fino al cancello di pertinenza della scuola. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni

è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. **Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi** e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

- **Temporanea assenza del docente dalla classe:** il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica per necessità debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
 - Il personale docente è invitato a **non intrattenersi con il personale scolastico o con i genitori** per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse in orario diverso da quello di servizio in classe.
 - **Il personale docente non può lasciare l'edificio scolastico nel proprio orario di servizio senza averne preventivamente data comunicazione e motivazione al Responsabile di plesso.**
 - Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. e soprattutto devono verificare se la raccolta differenziata è stata effettuata nel giusto modo nell'ambito di una buona educazione civica, educazione ambientale, attività didattiche trasversali. **Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.**
- **L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni del proprio gruppo classe.** In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione all'ufficio del personale. E fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dall'aula, con **espreso divieto di procedere all'allontanamento di alunni dall'aula per motivi disciplinari.** I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va verificata e organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.
- Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli alunni che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio. Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici **non più di un alunno alla volta**, valutando se l'alunno ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo. Nel caso in cui per la vigilanza dell'alunno ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. L'avvenuto allontanamento dall'aula, se prolungato e imprevedibile, va annotato su registro elettronico con le procedure conosciute. **Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali** come: palestra, laboratori, biblioteca, ecc... è consentito portare la classe fuori dalla scuola per attività didattiche

all'aperto, solo se gli alunni hanno l'autorizzazione dei genitori o tutor, tale autorizzazione viene acquisita all'atto dell'iscrizione e ha durata per tutto il percorso formativo.

- **Durante le lezioni- rilevazione problemi di sicurezza:** in presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:
 - a. ad **adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza**, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;
 - b. a **segnalare sempre le situazioni di pericolo** tramite l'addetto al servizio di prevenzione e protezione o, in sua assenza, direttamente, secondo la procedura regolamentata.
- **Durante le lezioni- gestione classi vivaci e alunni con problemi comportamentali:** gli insegnanti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico - didattiche previste nel profilo dovranno garantire:
 - a. l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
 - b. l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella nostra progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
 - c. il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie.
- A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa; inoltre valuteranno, ove utile e limitatamente alla scuola secondaria di I grado il coinvolgimento dei ragazzi. Si suggerisce la verbalizzazione dei colloqui e l'indicazione degli impegni assunti. Ad esempio il ricorso al patto di impegno sottoscritto dai genitori e dal ragazzo (scuola secondaria) già sperimentato in passato potrebbe essere una modalità.
- **I docenti della scuola secondaria dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari**, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate. A tal fine tutti sono invitati a prendere visione del Regolamento di disciplina e delle procedure ivi indicate. Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata e uscita, attività nelle aule speciali e in palestra, uscite didattiche, visite guidate, viaggi
- **Durante le lezioni- gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti:** la segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo, da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria. Nel caso in cui la classe o sezione sia stato affidato dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento. Attivare immediatamente la procedura di pronto soccorso (118, medico eventualmente reperibile nel Comune ...) e adottare le misure di primo soccorso necessarie. Contattare e informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci) dell'alunno infortunato. È fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere

avuto conseguenze per consentire all'Ufficio scrivente l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

- **All'uscita della Scuola Primaria:**

- a) il docente accompagna fino al cancello, o uscita della scuola, gli alunni. Nel caso non ci siano persone individuate per la consegna del minore, trattiene il minore;
- b) il docente che ha terminato il proprio orario di servizio, a questo punto, consegna alla scuola tramite il collaboratore scolastico in servizio l'alunno;
- c) la scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del dirigente scolastico o personale ATA) deve provare a rintracciare telefonicamente i genitori e invitarli a ritirare il figlio;
- d) se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i carabinieri per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori.

- **All'uscita della Scuola Secondaria di I grado:** gli studenti e le studentesse minorenni possono tornare a casa in autonomia solo nel caso in cui i genitori abbiano rilasciato all'Istituto la liberatoria nei confronti dell'amministrazione scolastica, in maniera tale che una volta usciti di scuola i ragazzi siano sotto la diretta responsabilità delle famiglie.

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E DEGLI SPAZI DI PERTINENZA SCOLASTICI. Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che **il divieto di fumo** (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) **sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.**

È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2). **Si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi. Si individuano i docenti responsabili di Plesso quali figure preposte ad accertare le infrazioni.**

• **COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

- I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di **aprire il cancello/portone cinque minuti prima dell'avvio delle attività scolastiche, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.** Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- In caso di assenza di un docente nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione al Responsabile di Plesso che provvederà alla sostituzione.
- I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno-aula dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/ area di

competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso al Responsabile di Plesso che provvederà ad informare l'ufficio del personale. I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

- **All'ingresso al mattino:** L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola (dall'accesso al portone o al cancello in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all'ingresso in aula segnalato dalla campanella. Dopo l'ingresso in aula degli alunni, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati. I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone. I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici.
- **Durante le lezioni e per tutta la durata delle lezioni:** i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. È fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, asciugare igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria ...).
- **Al termine delle lezioni:** la responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni alla famiglia o fino all'uscita dall'edificio e dalle sue pertinenze per la Scuola Secondaria di I grado. La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente responsabile in servizio all'ultima ora. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il collaboratore scolastico ne darà comunicazione allo scrivente Ufficio. Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna al personale comunale addetto o alle famiglie.
- Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici assegnati al piano.
- **Accesso di persone estranee alla scuola:** è severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.
- **Cambio turno degli insegnanti:** i collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno (aule) dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al collaboratore del DS che provvederà ad informare l'ufficio del personale.

- Al suono della campanella il docente DEVE attendere il cambio del collega per affidargli la classe, può quindi lasciare l'aula solo se affida la classe ad un altro docente o ad un collaboratore scolastico, pertanto si invitano i docenti ad effettuare i cambi d'aula in modo celere al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, il personale docente interessato dunque è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. I docenti non impegnati nell'ora precedente o che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera" agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula, qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire. Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E DEGLI SPAZI DI PERTINENZA SCOLASTICI. Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che **il divieto di fumo** (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) **sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.**

È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi. Si individuano i docenti responsabili di Plesso quali figure preposte ad accertare le infrazioni.

- **DISPOSIZIONI COMUNI PER GENITORI, DOCENTI E PERSONALE ATA**

- Le autovetture e i motoveicoli, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiati o lasciati in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. Il personale autorizzato è tenuto a parcheggiare le proprie autovetture esclusivamente negli spazi adibiti. Ove non espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico – **l'ingresso e/o la sosta delle autovetture e motoveicoli nei cortili della scuola è VIETATA.**
- **Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione:** la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale.
- **Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane ed eventuali attività extrascolastiche autorizzate:** durante il periodo tra il termine delle lezioni e l'inizio di eventuali attività pomeridiane extrascolastiche gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dal personale Docente. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed eventualmente a docenti appositamente incaricati. La presenza degli alunni che permangono a scuola sarà annotata su un apposito registro gestito dal personale docente. La vigilanza per le attività extrascolastiche segue la stessa regola per quelle antimeridiane.
- **Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate:** l'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini

lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente.

- **Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie e Sportive:** durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. Il DS, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività di Educazione Fisica. Per effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.196/2003 il Medico non potrà comunicare al Dirigente scolastico le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore (gratuito), con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore. È vietato portare nella palestra attrezzature non inerenti all'attività motoria/sportiva che possano ostacolare l'attività stessa degli alunni.
- **Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività:** nella **Scuola Primaria**, il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila, nel rispetto delle misure di sicurezza e provvederà ad accompagnarli fino all'uscita dell'edificio, consegnando personalmente il minore al genitore o a chi, regolarmente delegato, esercita la responsabilità genitoriale. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Nella **Scuola Secondaria di I grado**, il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, predisporrà gli alunni in fila, nel rispetto delle misure di sicurezza e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell'edificio. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare affollamenti. **È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.** Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita della scuola o al cancello con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli alunni nei rispettivi piani/aree di competenza.
- **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione:** la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e previa specifica delibera del consiglio

d'istituto. Per la partecipazione alle visite guidate è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. L'autorizzazione è rilasciata all'atto dell'iscrizione e ha durata per tutto il percorso formativo dello studente. Per i viaggi di istruzione sarà predisposta specifica richiesta di autorizzazione con la specifica di: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, sono a carico delle famiglie degli alunni. Nel caso di viaggi di istruzione di più giorni va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli alunni dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".

- **Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni:** gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici, per imprevisti verificatisi nel corso della giornata, solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e cooperazione di tutti per garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Emilia Galante

(documento firmato digitalmente)